

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di PISA**  
**SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Santa Spina, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g. 1356/2021 promossa da: Parte\_1 (C.F. C.F.\_1, Parte\_2 (C.F. C.F.\_2), Parte\_3 (C.F. C.F.\_3), Parte\_4 [omissis] (C.F. C.F.\_4), con il patrocinio dell'avv. TAVERNITI RICCARDO Email\_1, ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del predetto difensore, piazza Giuseppe Mazzini n. 1, Pisa

nei confronti di Controparte\_1 (C.F. P.IVA\_1), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, dr.ssa Controparte\_2 con il patrocinio dell'avv. LAZZERI GLORIA Email\_2 e dell'avv. FIASCHI CARLA Email\_3 ed elettivamente domiciliata in via Roma n. 67, Pisa

**Oggetto: Responsabilità professionale**

**Conclusioni delle parti:**

per parte attrice: “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, dichiarata la propria competenza e respinta ogni contraria istanza ed eccezione ex adverso dedotta: In tesi, accertare e dichiarare la responsabilità dell’Controparte\_1 per i fatti di cui in atto di citazione e conseguentemente condannarla a risarcire i danni tutti subiti dagli attori iure proprio a causa ed in conseguenza del decesso della propria congiunta sig.ra Persona\_1 sia patrimoniali che non patrimoniali. In particolare, riguardo i danni non patrimoniali iure proprio, condannarla a rifondere le seguenti cifre, calcolate secondo la nota tabella redatta dal Tribunale di Roma (aggiornamento al 2025) per la quantificazione del danno da perdita del congiunto, che indica il valore del punto in € 11.549,20. A Parte\_1 (fratello, punti 7; 37 anni l’età della vittima al momento del fatto, punti 4; 40 anni l’età del congiunto al momento del fatto, punti 4) € 173.238,00; A Parte\_2 (padre, p. 20; età vittima, p. 4; 72 anni l’età congiunto al momento del fatto, p. 2; convivenza, p. 4) € 346.476,00; Parte\_3 (nonna, p. 6; età vittima, p.4, età congiunto, p. 1) € 127.041,20; Parte\_4 [omissis] (convivente more uxorio, p. 20; età vittima, p. 4; 37 anni l’età del congiunto al momento del fatto, p. 4; convivenza, p. 4) € 369.574,40; Totale danno iure proprio € 1.016.329,60 o la diversa cifra, maggiore o minore, ritenuta di giustizia. Riguardo i danni iure hereditatis, condannare la convenuta a risarcire tutti i danni non patrimoniali subiti dalla defunta sig.ra Persona\_1 a favore degli attori eredi, Parte\_2 e Parte\_1 pro quota, nella misura qui di seguito esposta. Riguardo la quantificazione del danno iure hereditatis, in particolare il danno catastrofale, nelle due componenti dell’invalidità temporanea assoluta nella sua massima estensione e del danno morale da consapevolezza agonica dell’exitus, si chiedono le seguenti somme: € 109.410,00 o la diversa cifra, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, a titolo di invalidità temporanea assoluta (€ 130,25 die x 28 mesi, tempo stimato dal CTU nella propria perizia); -€ 1.107.019,95 o la diversa cifra, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, a titolo di danno morale da consapevolezza agonica dell’exitus (stimato secondo i criteri tabellari: € 11.776,86 die, per i primi 5 gg, di lucidità agonica, totale € 58.884,30; € 5.888,43 per i successivi 10 gg., totale € 58.884,30; € 2.355,37 per i successivi 15 gg., totale € 35.330,55; € 1.177,68 per i successivi 810 giorni (fino al decesso), totale € 953.920,80). Totale danno iure hereditatis € 1.216.429,95 o la diversa cifra, maggiore o minore, ritenuta di giustizia. Oltre al rimborso delle spese di CTU e CTP, come da notule già depositate nel fascicolo telematico in data 20/9/2024 e in data 3/3/2025. Il tutto, con rivalutazione ed interessi legali dal giorno del dovuto alla domanda ed interessi moratori, ai sensi del novellato art. 1284, IV comma c.c., dalla domanda al saldo effettivo. Con vittoria di spese ed onorari”;

per parte convenuta: “- in via principale, voglia rigettare tutte le domande di parte attrice, sia iure proprio che iure hereditatis, poiché infondate in fatto e diritto, in ragione della correttezza della condotta dei sanitari dell Controparte\_1 e dell’assenza del nesso causale tra gli esiti lamentati e detta condotta. In particolare, voglia dichiarare inammissibile e/o improponibile e, comunque, respingere, oltre che per i motivi sopra indicati, la domanda proposta dalla sig.ra Parte\_3 essendo la medesima deceduta in data 18/06/2021, come da certificato di morte prodotto dall Controparte\_1 con la memoria ex art. 183 VI comma n.2 c.p.c., sebbene il procuratore di parte attrice non ne abbia dato atto, né gli attori, aventi eventualmente titolo, si siano costituiti in giudizio quali chiamati all’eredità della medesima; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità dell Controparte\_1 voglia limitare la quantificazione del danno nella minor somma che verrà accertata in corso di causa, volendo semmai applicare le Tabelle di Milano, nel caso anche in termini di perdita di chances di sopravvivenza, sempre respingendo comunque la domanda avanzata dalla sig.ra Parte\_3 per i motivi sopra detti. In entrambi i casi, si insiste, previa rimessione della causa sul ruolo, per la rinnovazione della CTU poiché inadeguata e contraddittoria, come ampiamente argomentato e chiarito nelle Note dell Controparte\_1 autorizzate (prot. n.32513 del 7/07/2023) dal Giudice all’udienza 6/07/2023, a cui si rinvia integralmente. In entrambi i casi, con concessione dei termini massimi per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, con la condanna di parte attrice al pagamento delle spese sostenute, delle spese generali e del compenso ex D.M. n. 55/2014, compresi oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,80%, oneri a carico dell’avvocato dipendente dell’ente pubblico, quali sono le sottoscritte, ritenuti corrispondenti alle voci degli oneri accessori proprie dei legali liberi professionisti (cfr. Tribunale di Pisa n.808/2025, Corte di Appello di L’Aquila n.786/2025, Cassazione SSUU n.3592/2023; Corte d’Appello di Firenze n. 1870/2022; Corte d’Appello di Firenze sent. n. 1030/2021; Tribunale di Pisa sent. n. 1039/2020; Giudice di Pace di Pisa sent. n. 271/2020; Giudice di Pace di Pisa sent. n. 558/2020; Corte d’Appello di Firenze sent. n. 1556/2018; Tar Piemonte sent. n.1104/2017, Tar Emilia-Romagna sent. n.151/2016, Tar Emilia Romagna sent. n.3/2016”).

## **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte\_1 Parte\_2 Parte\_3 e Parte\_4 in qualità di congiunti della de cuius, Persona\_1 hanno adito l’intestato Tribunale per sentir riconoscere la responsabilità dell Controparte\_1 per il decesso della loro familiare e veder condannata la medesima Controparte\_1 al risarcimento di tutti i danni, iure proprio e iure hereditatis, dagli stessi patiti in conseguenza dell’evento infausto. Gli attori hanno ripercorso l’iter clinico che si è protratto per quasi tre anni, dal momento della prima visita della sig.ra Persona\_1 e sino al momento del suo decesso, iniziando col dire che la stessa, nel giugno 2016, accertasi di un nodulo/addensamento alla mammella sinistra, si era sottoposta ad esame ecografico dal dr. Persona\_2 e, successivamente, a visita senologica presso l Controparte\_1 dalla dr.ssa Controparte\_3 visita nel corso della quale veniva confermata la presenza di un addensamento nodulare non fisso; a tale esame aveva fatto seguito una diagnosi di franca benignità, per cui veniva suggerito alla paziente di sottoporsi nuovamente a controllo e ETG mammario a distanza di sei mesi. La paziente, tuttavia, allarmata anche dalla familiarità con carcinoma mammario (la madre ne era risultata affetta all’età di 40 anni) si sottoponeva nuovamente a visita dopo soli due mesi e riscontrava un aumento delle dimensioni della lesione ma, nonostante ciò, la diagnosi era rimasta invariata. I familiari della paziente hanno lamentato un ritardo diagnostico, atteso che solo cinque mesi dopo il primo accertamento, veniva restituita una diagnosi di metastasi da carcinoma e attivato, dunque, un piano terapeutico di trattamenti chemioterapici che, però, proprio perché tardivamente disposti, non impedivano il verificarsi del decesso. In punto di diritto, gli attori hanno dedotto la responsabilità contrattuale della struttura ospedaliera convenuta, ai sensi dell’art. 7, comma 1, legge n. 24/2017, ponendo a fondamento di tale argomentazione la perizia di parte svolta dal dr. Persona\_3 con la quale è

stato evidenziato un ritardo nella diagnosi e, conseguentemente, mancati interventi terapeutici eziologicamente ricollegabili al decesso della sig.ra Persona\_1. Con riguardo, poi, alla quantificazione dei danni subiti, gli attori hanno, dapprima, richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale patito iure proprio per la perdita del rapporto parentale con la de cuius, con la quale hanno allegato di avere, tutti, uno strettissimo rapporto affettivo, chiedendo che tale danno fosse quantificato proprio per questo motivo nella misura massima prevista dalle Tabelle di Milano. Il padre e il fratello della paziente hanno, poi, domandato anche il risarcimento del danno iure hereditatis subito dalla loro congiunta per aver avuto consapevolezza dell'approssimarsi della morte e per le sofferenze alle quali è stata sottoposta in conseguenza del ritardo diagnostico e, dunque, della sottoposizione a cure terapeutiche senza soluzione di continuità per più di due anni. In subordine, previo accertamento della responsabilità dell'Controparte\_1 nella causazione del decesso della sig.ra Persona\_1 hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita di chance di guarigione della paziente, da liquidarsi in via equitativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c. In data 11 giugno 2021, si è costituita in giudizio l'Controparte\_1 contestando il contenuto della citazione avversaria e rilevando, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva degli attori, non avendo gli stessi fornito prova del rapporto di parentela con la defunta. Ha contestato, poi, che vi sia stato un errore nella diagnosi relativa ai primi accertamenti cui la paziente si è sottoposta, osservando come i sanitari abbiano seguito in maniera corretta le Linee Guida dettate in materia, tanto più che la formazione riscontrata presentava in un secondo momento una fase di miglioramento clinico, come confermato dalla paziente che rilevava una riduzione volumetrica e la scomparsa del dolore. Del resto, ha osservato come anche una diagnosi più precoce del carcinoma non avrebbe modificato in modo significativo l'iter clinico e non avrebbe scongiurato l'esito infausto cui si è addivenuti. In punto di quantum, ha contestato la quantificazione dei danni per come operata dagli attori, rilevando come non vi sia prova dei pregiudizi di carattere personale subiti dai familiari. Ha contestato, altresì, anche il riferimento al danno biologico asseritamente subito dalla paziente e al danno da perdita di chance, rilevando come non vi sia alcun collegamento eziologico tra la condotta dei sanitari e la morte della paziente. Ha concluso, pertanto, domandando in via preliminare dichiararsi la carenza di legittimazione attiva degli attori, con conseguente rigetto della domanda da loro proposta. Nel merito, in via principale, ha domandato il rigetto delle domande avversarie giacché infondate in fatto e in diritto e, in subordine, ridursi il risarcimento del danno a quanto strettamente dovuto e provato in corso di causa. La causa è stata istruita per il tramite delle prove documentali versate in atti, oltre a CTU medico- legale e alla prova per testi. All'esito, le parti hanno precisato, ognuna, le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

~\*~\*~\*~\*~\*~

Ciò premesso, in primo luogo, si osserva che è stata assolta la condizione di procedibilità del giudizio costituita dall'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, il cui esito è stato negativo (vedasi doc. allegato all'atto di citazione col doc. n. 23).

~\*~\*~\*~\*~\*~

## **1. Le questioni preliminari**

Prima di analizzare nel merito le domande di parte attrice, occorre prendere atto dell'implicita rinuncia di parte convenuta all'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli attori, sollevata sul presupposto per cui gli attori non avrebbero dato prova del rapporto di parentela e – limitatamente al padre e al fratello – della loro qualità di eredi. Sul punto, occorre premettere che “La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo, a

tal fine, necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno dell'interesse a coltivarla" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17582 del 14/07/2017, Rv. 644854; conf. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 723 del 18/01/2021, Rv. 660387). Nel caso di specie, emerge chiaramente la volontà della convenuta di articolare la propria linea difensiva solo nel merito delle questioni controverse, chiedendo infatti il rigetto delle domande svolte nei confronti degli attori, senza cioè più mettere in dubbio la loro legittimazione a proporle. Del resto, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva non potrebbe ritenersi fondata, essendo stata superata dal deposito da parte degli attori dei certificati di stato di famiglia, dai quali si desume che gli stessi sono prossimi congiunti della defunta Persona\_1 in qualità di padre Parte\_2 [omissis]), fratello Parte\_1, nonna (Parte\_3 e convivente (Parte\_4. Sussiste, dunque, in capo agli stessi piena legittimazione ad agire per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente provocati dall'operato dei sanitari della struttura pisana. Del pari, priva di pregio è l'eccezione, sempre sollevata da parte convenuta, di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda svolta da Parte\_3 per essere la stessa deceduta in corso di causa e per non essere stata dichiarata tale circostanza da parte del proprio procuratore costituito. Come, infatti, correttamente osservato da parte attrice, il difensore costituito della parte deceduta non è obbligato a dichiararla nel processo, con la conseguenza che, laddove non lo faccia, la causa prosegue tra le parti originarie e il difensore continuerà a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato (cfr. ex multis Cass. Civ. 14/01/2019 n°588, come richiamata da Tribunale Ravenna, 20/05/2019, n. 510).

## **2. La responsabilità dell Controparte\_1**

Passando all'esame del merito, occorre, intanto, premettere che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione la responsabilità della struttura sanitaria ha fonte in obbligazioni in parte diverse da quelle la cui violazione genera la responsabilità del singolo medico, di cui tuttavia condivide l'intima natura. La responsabilità della struttura, infatti, ha carattere contrattuale, avendo il rapporto tra il paziente ed ente ospedaliero (o casa di cura) fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui insorgono obbligazioni di natura mista a carico dell'ente (l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario- ospedaliera, sia ai fini del ricovero che di una visita ambulatoriale, comporta comunque la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità con la medesima: Cass. civ. n. 24791/2008): ossia quelle derivanti da un rapporto di carattere latu sensu alberghiero e quelle di organizzazione di strutture e di dotazioni, anche umane, con la conseguente messa a disposizione del personale medico ausiliario e paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze (cfr., sul punto, anche Cass. civ. n. 1698/2006 e n. 13066/2004). La responsabilità della struttura sanitaria può conseguire, altresì, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto. (in tal senso Cass. n. 18610/2015, vedi anche Cass. n. 1620/2012, n.10612/2012 e n. 13953/2007). Peraltro, come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, La responsabilità contrattuale del medico e della struttura sanitaria è configurabile, oltre che nei confronti del paziente, anche relativamente a soggetti terzi cui si estendono gli effetti protettivi del contratto. Tale tipologia di responsabilità (quella di tipo contrattuale di cui agli artt. 1218 ss. c.c.) trova cittadinanza in questo giudizio in forza della legge n. 24/2017, c.d. Gelli-Bianco, che espressamente riconferma la natura contrattuale della struttura sanitaria coinvolta. Ciò detto, occorre, allora, dare atto - rispetto all'annosa questione del criterio di riparto dell'onere della prova - che, secondo il più recente ed accreditato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. nn. 28991/2019 e 26907/2020), può essere riassunto nei termini che seguono:

- Il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità, impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di allegare;

- Una volta che il creditore abbia provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale deve provare o l'adempimento o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Emerge così, secondo la Suprema Corte, un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie; il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218). Se la prova della causa di esonero è stata raggiunta, vuol dire che l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia è sì eziologicamente riconducibile all'intervento sanitario, ma il rispetto delle *leges artis* è nella specie mancato per causa non imputabile al medico. Ne discende - conclude la Cassazione - che, se resta ignota anche mediante l'utilizzo di presunzioni la causa dell'evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale, se invece resta ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale, ovvero resta indimostrata l'imprevedibilità ed inevitabilità di tale causa, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore. Detto in altri termini, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle *leges artis* nella cura dell'interesse del creditore), ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Cass. 4864/2021; Cass. 18102/2020; Cass. n. 18392/2017). E se è vero che l'inadempimento è rappresentato dalla violazione delle *leges artis*, ciò non comporta automaticamente l'affermazione della lesione dell'interesse presupposto, il quale ben potrebbe restare insoddisfatto per cause autonome rispetto all'inadempimento della prestazione professionale. Ne consegue che al creditore non basterà affatto allegare l'inadempimento della prestazione professionale, ma gli occorrerà anche provare che l'inadempimento, cioè la condotta negligente, abbia provocato la lesione della salute, l'interesse presupposto (Cass. 10345/2021). Emerge, in sostanza, un duplice ciclo causale: l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, e l'altro relativo alla possibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto). Il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista, dunque, rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore. Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento

della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari sorge per la struttura sanitaria l'onere di provare che l'inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dall'attore, è stato determinato da causa non imputabile (Cass. n. 18392/2017). Di conseguenza, la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere. Qualora, al termine dell'istruttoria, resti incerta la causa del danno o dell'impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano rispettivamente sull'attore o sul convenuto. In ogni caso, l'accertamento dell'esistenza del nesso causale deve essere compiuto secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non. Ed invero, in tema di responsabilità civile, trovano applicazione i principi regolatori di cui agli artt. 40 e 41 c.p., in virtù dei quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché il criterio della cosiddetta causalità adeguata, secondo il quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili. Come chiarito dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, però, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio, mentre, nel secondo, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non. Ove, poi, un siffatto accertamento abbia ad oggetto una condotta omissiva, esso si sostanzia nella verifica della probabilità (positiva o negativa) del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio contro fattuale che pone al posto della omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del più probabile che non, conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana) (Cass. 14 marzo 2022 n. 8114). In altri termini, in caso di comportamento omissivo, è configurabile il nesso causale tra l'omissione del sanitario ed il pregiudizio subito dal paziente qualora, attraverso un criterio probabilistico, si ritenga che l'attività del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno concretamente verificatosi; viceversa, non può riconoscersi alcuna responsabilità quando il comportamento omesso, ove tenuto, non avrebbe comunque impedito l'evento prospettato, poiché in tal caso l'omissione non può ritenersi causa del danno. Orbene, applicando al caso di specie i principi che precedono, è, allora, chiaro che, ai fini dell'attribuzione di eventuali responsabilità al medico e/o alla struttura in relazione ai danni conseguiti al decesso di Persona\_1 risulta preliminare l'accertamento di un inadempimento contrattuale. Ed invero, come appena sopra detto, trattandosi di responsabilità di natura contrattuale, il debitore danneggiato ha un onere probatorio agevolato, dovendo provare la sussistenza del titolo e del danno ed allegare l'inadempimento, incombendo viceversa sulla struttura la dimostrazione del fatto positivo dell'adempimento o della sussistenza di un fatto idoneo a recidere il nesso di causalità tra l'esatta esecuzione della prestazione dovuta ed il pregiudizio verificatosi. Tutto ciò tenendo conto del disposto di cui all'art. 1223 c.c., a mente del quale sono risarcibili solo i danni che si presentino quali conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento. Si tratta, allora, di comprendere se l'operato dei sanitari che ebbero in cura la paziente, Persona\_1 [omissis] sia da considerare scevro da censure e corretto nel suo estrinsecarsi, tale cioè da escludere quella negligenza, imperizia ed imprudenza esatta dalla responsabilità per colpa. Questo Giudice ritiene di condividere le conclusioni alle quali è pervenuta la CTU espletata, ritenendole scevre da censure e logiche nella loro estrinsecazione, avendo i consulenti compiutamente ripercorso l'iter diagnostico e clinico della paziente dal momento della prima

visita al momento del decesso, dando conto in maniera intellegibile e supportata da completi riferimenti alle Linee Guida e alla letteratura scientifica pertinente alla materia delle motivazioni per le quali i CCTTUU stessi hanno rinvenuto una responsabilità medica a carico dei sanitari in forza presso la struttura pisana. Il punctum dolens dell'operato dei sanitari viene individuato nel ritardo diagnostico rispetto alla patologia tumorale dalla quale era affetta la paziente, dal quale è poi scaturito un ritardo nel trattamento chemioterapico e chirurgico dello stesso che non ha, a quel punto, consentito di scongiurare l'evento infausto. Più nel dettaglio, i consulenti hanno osservato come il carcinoma mammario avrebbe dovuto essere stato individuato già con le prime visite a cui la paziente si è sottoposta (l'esame con specialista in radiodiagnostica e la visita senologica), all'esito delle quali, invece, era stata fatta diagnosi di cisti con associato processo infiammatorio (la prima) e da compatibilità con cisti a contenuto denso, la seconda (si v. pag. 74 dell'elaborato peritale), procedendosi così ad eseguire un agoaspirato. L'esito dell'esame espresso dal citopatologo è stato, erroneamente, quello di referto C2, vale a dire benigno...senza adeguatamente prendere in considerazione il fatto che in realtà si era verificato un aumento delle dimensioni della neoformazione, da 25 mm a 28 mm di diametro. Si trattò di un orientamento errato e fuorviante, condizionato in primis dall'esito dell'agoaspirato, da ritenersi errato, e quindi da una valutazione clinica complessiva imprudente alla luce della giovane età della paziente, del rischio familiare elevato e del riscontro di una neoformazione in accrescimento (pag. 75). I consulenti hanno osservato come una corretta valutazione citologica avrebbe portato ad un referto C4, con quota di sospetta malignità, anziché ad un referto C2, vale a dire di benignità e questo avrebbe consentito di giungere ad una diagnosi di neoplasia prima di quanto concretamente avvenuto. L'iter clinico cui la paziente è stata sottoposta è stato irrimediabilmente compromesso dall'errore diagnostico effettuato in sede di esame citopatologico, posto che ha determinato il protrarsi di un lungo tempo senza che fosse effettuata la corretta terapia tumorale, determinando una consistente compromissione delle opportunità di cura. Se la malattia fosse stata intercettata a tempo debito, nel luglio 2016, era prospettabile, sulla base dei dati di letteratura e degli score prognostici utilizzati in ambito oncologico, una probabilità di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi pari all'86%, corrispondente a un tasso di mortalità del 14%...Il ritardo diagnostico che si è realizzato ha fatto sì che la malattia fosse diagnosticata allo stadio IIIB, con stima di sopravvivenza attesa, a 5 anni, pari al 44%, corrispondente a un tasso di mortalità del 56%. Infatti, la malattia, a causa della ritardata diagnosi, è rapidamente evoluta in una fase a prognosi decisamente peggiore, come evidenziano le più selezionate casistiche internazionali (pag. 77). Sulla base di tali considerazioni, i CCTTUU sono arrivati a concludere che il decesso della sig.ra Persona\_1 può essere ricondotto in termini causali, secondo il criterio proprio della responsabilità civile del "più probabile che non", alle criticità assistenziali che hanno connotato la condotta dei sanitari della struttura convenuta. Inoltre, il ritardo diagnostico ha determinato, in termini di certezza, la necessità di ricorrere ad un maggior sacrificio anatomico e ad una prosecuzione ininterrotta delle cure (dovuta alla precocissima recidiva locale, riconducibile alla evoluzione in carcinoma infiammatorio) dal momento dell'intervento di mastectomia fino all'exitus, maggior sacrificio anatomico e necessità di ininterrotte e impegnative cure anatomiche che in termini di altissima probabilità non si sarebbero verificati qualora non vi fosse stato ritardo di diagnosi (pag. 78). Ne consegue, che gli attori hanno raggiunto la prova in ordine all'inadempimento della struttura sanitaria convenuta rispetto agli obblighi di cura e che la convenuta non è riuscita a dimostrare di aver adempiuto con la diligenza necessaria in ragione dell'incarico agli obblighi su di essa incombenti. La domanda, pertanto, in punto di an, è fondata e deve trovare accoglimento.

### **3. Il risarcimento dei danni**

Il riconoscimento dell'an della responsabilità a carico dei convenuti impone, a questo punto, di concentrare l'attenzione sulle richieste risarcitorie avanzate dagli attori e che consistono, in buona sostanza:

- nella richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, proposta da tutti gli attori (seppure con una diversa quantificazione in ragione del relativo rapporto di parentela col de cuius);
- nella richiesta di risarcimento del danno morale, biologico e cd. terminale e/o tanatologico, ed anche, eventualmente ed in subordine, per la cd. perdita di chances, patiti dalla stessa Persona\_1 prima del decesso, spettanti anche iure hereditatis al padre e al fratello in ragione di ½ ciascuno.

### **3.1. Il danno da perdita del rapporto parentale**

Traendo le mosse dalla richiesta risarcitoria afferente ai danni non patrimoniali richiesti iure proprio, si osserva che la morte di un congiunto, conseguente a fatto illecito, configura per i superstiti del nucleo familiare un danno non patrimoniale diretto ed ingiusto, rappresentato dalla lesione di diritti costituzionalmente protetti (articolo 2, 29 e 30 Costituzione), la cui liquidazione sfugge per sua natura ad una valutazione economica vera e propria, e può compiersi soltanto col ricorso a criteri equitativi (art. 1226 c.c.), in relazione a considerazioni soggettive quali l'età della vittima, il grado di parentela, le particolari condizioni della famiglia. La giurisprudenza di legittimità (Cass. civile n. 8828/2003) ha evidenziato come: "l'interesse fatto valere nel caso di danno da uccisione di congiunto è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. Si tratta di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043, nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad un risarcimento (o meglio: ad una riparazione), ai sensi dell'art. 2059, senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 c.p. in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in tema di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato" e, ancora, che il danno da lesione del rapporto parentale è ontologicamente diverso da quello che consegue alla lesione della integrità psicofisica (danno lato sensu, biologico), e si collega alla violazione di un diritto di rilevanza costituzionale diverso dal diritto alla salute tutelato dall'art. 32 Cost., l'uno e l'altro, peraltro, definitivamente trasmigrati - non come autonome categorie di danno, ma come entità descrittive della conformazione che l'unitaria figura del danno non patrimoniale di volta in volta assume in concreto - nell'area normativa dell'art. 2059 cod. civ. (Cass. civ. 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828; Corte cost. 11 luglio 2003, n. 233; Cass. civ. sez. un. 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975), dopo che per anni avevano trovato copertura nell'ambito dell'art. 2043 c.c., in combinato disposto con i diritti fondamentali costituzionalmente tutelati (Cass. civ. sez. un. 22 maggio 2002, n.7490). All'interno della categoria generale di danno non patrimoniale iure proprio, dunque, vanno tenuti distinti, da un lato, il danno biologico eventualmente patito dai familiari superstiti, inteso come lesione della loro integrità psico-fisica e, dall'altro, il danno per la definitiva perdita del rapporto parentale (Tribunale Catania sez. III, 31.05.2022, n. 2492). Il fatto di ricomprendere queste distinte voci di danno all'interno della medesima categoria fa sì che le stesse non possano essere considerate alla stregua di una indebita duplicazione di risarcimento, proprio perché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo) e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (sul piano dinamico-relazionale), rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente. Nell'accertamento dell'esistenza dei danni non patrimoniali risarcibili e della relativa liquidazione, deve farsi applicazione dei principi stabiliti nelle plurime pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione del 2008 (c.d. sentenze di S. Martino) come ribadite anche recentemente dalla stessa Corte di legittimità, che hanno chiarito come il danno non patrimoniale alla persona costituisca categoria unitaria ed omogenea, all'interno della quale le singole voci di danno - esistenziale, morale, biologico

- non hanno autonoma valenza ma possono continuare ad essere utilizzate al solo fine di indicare in modo sintetico quali tipi di pregiudizio il giudice abbia preso in esame al fine della liquidazione (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4043), fermo restando l'onere delle parti di provare l'esistenza del danno sia in punto di an che di quantum anche con il ricorso a presunzioni. Ed infatti, ciò che giova sottolineare è che il danno non patrimoniale conseguente alla perdita di un congiunto non può considerarsi in re ipsa, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (così Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26973; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26974; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26975), ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c. anche a mezzo di presunzioni, atteso che preoccupazioni, tensioni e disagi e, come nel caso di specie, il dolore della persona non è suscettibile di dimostrazione diretta (Cass. civ., sez. I, 3.01.2003, n. 4). Tale prova, in questa sede, è stata indubbiamente raggiunta dagli attori e, in particolare, dai familiari della defunta che, convivendo con la stessa e formando con esso una famiglia, avevano con lei un rapporto intimo e stretto che ha determinato, con la sua perdita, uno sconvolgimento irrimediabile. Tale sconvolgimento si ritiene ancor più rilevante se si considera lo stretto rapporto che ha legato ciascun attore alla de cuius, secondo quanto è emerso dalle prove testimoniali assunte. La teste Testimone\_1 ha confermato il rapporto di convivenza stabile che legava la defunta con Parte\_4 (si v. risposta al cap. n. 22 del verbale udienza dell'8 gennaio 2024), avendo lei stessa frequentato la casa dove abitavano. La stessa madre del Parte\_4 Persona\_4 ha dichiarato che lei cambiava spesso abitazione con il padre con cui abitava e spesso era a casa mia anche per via dei lavori di ristrutturazione delle case via via acquistate dal padre, quindi abitava praticamente da me, Parte\_4 e Persona\_1 avevano la loro camera (si v. risposta al cap. 22 del verbale udienza dell'8 gennaio 2024). Lo stretto legame familiare può dirsi sussistente anche con riguardo al fratello e alla nonna di Persona\_1 seppur non conviventi con lei. Il teste Testimone\_2, collaboratore di studio di Parte\_1 dal 2001, ha affermato che il fratello ha accompagnato Persona\_1 a Milano e mi sembra anche a La Spezia un paio di volte, Parte\_1 si è impegnato molto specie quando ha visto il padre diminuire di energie per un momento di scoramento (si v. risposta al cap. 18) e tali circostanze sono state confermate dalla moglie di Parte\_1 Parte\_5, che ha aggiunto che ci occupavamo tutti della famiglia ad accudire Persona\_1 nel periodo della malattia, il padre, il fratello, io e qualche volta la suocera, cioè la mamma di Parte\_4 (si v. risposta al cap. 13). Sempre il teste Testimone\_2 ha anche dichiarato che la nonna viveva con Parte\_2 padre di Persona\_1 e Parte\_1 e di aver visto la nonna a casa, qualche volta ho visto che preparava da mangiare e Parte\_1 mi ha sempre riferito che la nonna era sempre presente per tutte le loro esigenze; dal 2011 la nonna è andata a vivere con Parte\_1 a casa sua (si v. risposta al cap. 18). Si apprezza, in altri termini, nel caso di specie, uno stretto vincolo familiare, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare (Cass., Sez. 3, 16/03/2012, n. 4253). Del resto, è orientamento unanime della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano (Cass. civ. sez. III n. 11212 del 24 aprile 2019; Cass. civ. sez. III n. 31950 dell'11 dicembre 2018; Cass. civ. sez. III n. 12146 del 14 giugno 2016). Ed è per questo motivo che si ritiene risarcibile anche il danno da perdita del rapporto parentale domandata in questa sede anche dalla nonna e dal fratello del de cuius, sebbene in forma ridotta anche in considerazione del fatto che gli stessi non erano conviventi con la defunta. In punto di quantificazione, da effettuarsi in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. si ritiene di dover far applicazione dei valori individuati dalle Tabelle di Milano ratione temporis applicabili al momento in cui la quantificazione deve essere operata e che tengono conto anche del c.d. danno morale "transeunte", non costituente voce autonoma di danno risarcibile ma componente del danno non patrimoniale alla persona per lesione dei diritti fondamentali. Se, allora,

consideriamo l'età della signora (37 anni) all'epoca del decesso; la giovane età della vittima che costituisce normalmente motivo di maggiore dolore per i più stretti congiunti; l'intensità dello sconvolgimento della vita per il venir meno della presenza di un familiare; la convivenza della signora con il Parte\_4 e il padre; l'intensità del vincolo affettivo che legava la signora ai suoi congiunti,

- al padre, Parte\_2 pare congruo liquidare a titolo di danno parentale la somma di € 359.812,00, con applicazione nel calcolo di personalizzazione pari al valore massimo previsto dalle Tabelle milanesi e con la precisazione che la somma ora detta (quella di € 359.812,00) è liquidata all'attualità in applicazione della versione "aggiornata" all'anno 2024 delle tabelle milanesi di liquidazione del danno parentale ed è dunque già comprensiva della rivalutazione. Sulla somma predetta somma (€ 359.812,00) vanno aggiunti - trattandosi di obbligazione di valore - gli interessi c.d. da lucro cessante, posto che la rivalutazione ha funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, mentre i predetti interessi hanno una funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro. Gli interessi ora detti (c.d. da lucro cessante) devono essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento e vanno computati - per evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (Cass. sez. Unite n. 1712 del 1995; Cass. n. 492 del 2001) - sulla somma riconosciuta (euro 367.634,00) da devalutare alla data del decesso (11.03.2019) e via via rivalutata anno per anno sempre sulla base degli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi; da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.

- al fratello, Parte\_1 deve essere riconosciuta, sempre secondo le già dette Tabelle di Milano e, in species, la minor somma di € 129.048,00, in ragione della non convivenza con la defunta, con applicazione nel calcolo di personalizzazione pari al valore massimo previsto dalle Tabelle milanesi e con la precisazione che la somma ora detta (€ 129.048,00) è liquidata all'attualità in applicazione della versione "aggiornata" all'anno 2024 delle tabelle milanesi di liquidazione del danno parentale ed è dunque già comprensiva della rivalutazione. Sulla somma predetta somma (€ 129.048,00) vanno aggiunti - trattandosi di obbligazione di valore - gli interessi c.d. da lucro cessante, posto che la rivalutazione ha funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, mentre i predetti interessi hanno una funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro. Gli interessi ora detti (c.d. da lucro cessante) devono essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento e vanno computati - per evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (Cass. sez. Unite n. 1712 del 1995; Cass. n. 492 del 2001) - sulla somma riconosciuta (€ 122.256,00) da devalutare alla data del decesso (11.03.2019) e via via rivalutata anno per anno sempre sulla base degli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi; da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.

- al convivente della vittima, Parte\_4 che aveva 37 anni al momento del decesso della compagna convivente deve essere riconosciuta, sempre secondo le già dette Tabelle di Milano, la somma di € 391.103,00, con applicazione nel calcolo di personalizzazione pari al valore medio previsto dalle Tabelle milanesi e con la precisazione che la somma ora detta (€ 391.103,00) è liquidata all'attualità in applicazione della versione "aggiornata" all'anno 2024 delle tabelle milanesi di liquidazione del danno parentale ed è dunque già comprensiva della rivalutazione. Sulla somma predetta somma (€ 391.103,00) vanno aggiunti - trattandosi di obbligazione di valore - gli interessi c.d. da lucro cessante, posto che la rivalutazione ha funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, mentre i predetti interessi hanno una funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro. Gli interessi

ora detti (c.d. da lucro cessante) devono essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento e vanno computati - per evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (Cass. sez. Unite n. 1712 del 1995; Cass. n. 492 del 2001) - sulla somma riconosciuta (euro 391.103,00) da devalutare alla data del decesso (11.03.2019) e via via rivalutata anno per anno sempre sulla base degli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi; da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.

- alla nonna, Parte\_3 che aveva 96 anni al momento della morte della nipote, deve essere riconosciuta, sempre secondo le già dette Tabelle di Milano, la somma di € 101.880,00, con applicazione nel calcolo di personalizzazione pari al valore medio previsto dalle Tabelle milanesi e con la precisazione che la somma ora detta (€ 101.880,00) è liquidata all'attualità in applicazione della versione "aggiornata" all'anno 2024 delle tabelle milanesi di liquidazione del danno parentale ed è dunque già comprensiva della rivalutazione. Sulla somma predetta somma (€ 101.880,00) vanno aggiunti - trattandosi di obbligazione di valore - gli interessi c.d. da lucro cessante, posto che la rivalutazione ha funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, mentre i predetti interessi hanno una funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro. Gli interessi ora detti (c.d. da lucro cessante) devono essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento e vanno computati - per evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (Cass. sez. Unite n. 1712 del 1995; Cass. n. 492 del 2001) - sulla somma riconosciuta (euro 391.103,00) da devalutare alla data del decesso (11.03.2019) e via via rivalutata anno per anno sempre sulla base degli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi; da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.

### **3.1. Il danno iure hereditatis**

Gli attori-eredi di Persona\_1 hanno, poi, proposto domanda per ottenere il risarcimento del danno iure hereditatis da loro maturato in termini sia di danno biologico c.d. terminale sia di danno catastrofale, per avere la loro congiunta vissuto per ben 28 mesi con la consapevolezza dell'approssimarsi della morte e dell'ineluttabilità della stessa. Sul tema, è stato osservato come il danno biologico terminale, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (in questi termini, Tribunale Roma sez. XIII, 9/10/2025, n. 13896), mentre il danno morale catastrofale è risarcibile - sia pure come componente morale soggettiva del danno non patrimoniale spettante al danneggiato complessivamente considerato, sulla scorta degli orientamenti fatti propri dagli Osservatori della Giustizia Civile di Milano e relative tabelle, utili quali riferimento per procedere alla concreta quantificazione in via equitativa - solo se sia provato che il danneggiato ha avuto la cosciente percezione della fine imminente della propria vita, cioè a dire a condizione che il danno sia entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte. Pertanto, in assenza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e la morte, la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento, neppure sotto il profilo del danno biologico, a favore del soggetto che è morto, essendo inconcepibile l'acquisizione in capo a lui di un diritto che deriva dal fatto stesso della morte; e, d'altra parte, in considerazione della natura non sanzionatoria, ma solo riparatoria o consolatoria del risarcimento del danno civile, ai congiunti spetta in questo caso il solo risarcimento conseguente alla lesione della possibilità di godere del rapporto parentale con la persona defunta (in

questi termini, Tribunale Castrovillari, 11/09/2020, n.738). “Il danno catastrofale, ovvero lo stato di sofferenza spirituale od intima (paura o paterna d’animo) sopportato dalla vittima nell’assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l’ineluttabile fine Presuppone la prova della coerente e lucida percezione dell’ineluttabilità della propria fine (nella specie, la Corte ha ritenuto che due ore e mezza costituissero un apprezzabile lasso di tempo ai fini del riconoscimento del danno catastrofale)” (Cassazione civile sez. VI, 17/09/2019, n.23153). Si è ulteriormente precisato che “Il risarcimento del danno catastrofale può essere fatto valere iure hereditario a condizione che sia effettivamente entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte” (cfr. Cass. n. 6754/2011); questo vuol dire che la persona offesa doveva essere vigile e cosciente, quantomeno per un breve lasso di tempo, nel periodo intercorrente le lesioni subite e l’evento morte (in questi termini, Tribunale di Savona, sentenza del 12/07/2016). La domanda degli attori così come proposta deve trovare accoglimento, sia con riguardo alla componente del danno biologico terminale, sia con riferimento al danno catastrofale. Emerge dalla documentazione in atti che la vittima è deceduta dopo 28 mesi dalla (tardiva) diagnosi di carcinoma. Il lasso temporale tra l’evento dannoso (nel caso di specie, la corretta diagnosi tumorale) e la morte della paziente deve considerarsi apprezzabile, nel senso affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, ed infatti la stessa Cassazione (sez. III, 11/11/2019, n. 28989) ha escluso la risarcibilità per equivalente del danno catastrofale nell’ipotesi in cui il decesso si verifici immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, in ragione della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo. Nel caso de quo, la paziente ha avuto la consapevolezza dell’approssimarsi e dell’inevitabilità dell’esito infausto e, del resto, il termine di 28 mesi individuato dai CCTTUU può ritenersi senz’altro apprezzabile, avendo gli attori raggiunto la prova del fatto che la paziente abbia avuto col passare del tempo sempre più la percezione dell’aggravarsi delle proprie condizioni di salute sino ad arrivare al decesso. La teste, Parte\_5, ha dichiarato che Persona\_1 nel periodo prima dell’intervento mi telefonava esprimendo la sua paura di morire e la sfiducia che aveva nell’esito (si v. risposta al cap. 13 del verbale udienza 8 gennaio 2024) e, del resto, la piena consapevolezza della paziente in ordine all’aggravamento della propria malattia emerge anche dalla testimonianza di Testimone\_3 amica della de cuius dai tempi dell’università, la quale ha confermato che Persona\_1 era perfettamente consapevole, posso riferire che mi telefonò quando ci fu la conferma della diagnosi e anche durante il periodo di malattia, chemioterapia e interventi ci sentivamo quotidianamente via whats app...era consapevole delle fasi terminali della malattia, nelle ultime settimane evitava di parlare della sua situazione, non ha mai manifestato paura di morire ma non aveva più un atteggiamento positivo o fiducioso nell’esito...posso confermare che stava male sia fisicamente che psicologicamente (si v. testimonianza resa all’udienza del 7 febbraio 2024). In punto di liquidazione, la stessa ha natura equitativa e deve tenere conto delle caratteristiche del tutto peculiari del pregiudizio, in termini di massima gravità ed intensità, con la conseguente necessità che i fattori della personalizzazione siano fatti valere in grado assai elevato, dovendosi tenere ferma l’esigenza che l’importo non assuma carattere meramente simbolico rispetto al danno accertato (v. Cass. n. 33009/2024; e cfr. pure Cass. n. 681/2025, come richiamate da Cassazione Civile, ordinanza n. 5677/26). A tale quantificazione, si ritiene di applicare una personalizzazione pari al 50% in considerazione della sofferenza, indipendentemente dall’apprezzabilità dell’intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso (v. Cass. n. 26727/2018, Cass. n.23153/2019 e Cass. n. 7923/2024). Secondo quanto riportato dalle Tabelle di Milano applicabili razione temporis a questo giudizio, la definizione stessa del danno biologico come terminale esclude che il danno possa protrarsi per un tempo esteso, per cui lo stesso viene individuato in un massimo di 100 giorni, al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando ad essere risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario (si v. Tabelle di Milano anno 2024, pag. 57). In questo senso, allora, considerando che, per i primi tre giorni, l’importo riconosciuto è pari ad € 35.247,00 e che, per i giorni successivi sino al giorno 100, è pari ad € 62.544,00, aumentabile sino al 50% per il c.d. massimo sconvolgimento (la componente

del danno catastrofale), la somma complessiva da riconoscersi a titolo di danno biologico terminale in favore di Persona\_1 e, per lei, dei suoi eredi in ragione del 50% ciascuno, è pari ad € 129.063,00, oltre rivalutazione e interessi.

-.-.-.-.-

Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, in vigore dal 3.04.2014, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, e, tenuto conto del valore e della complessità della controversia, del numero di udienze e di atti depositati, in misura corrispondente ai compensi medi liquidabili. Le spese di CTU, del pari, seguono la soccombenza e rimangono liquidate come da decreto del 6 luglio 2023.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, disattesa o assorbita, così provvede:

ACCOGLIE la domanda di parte attrice e, per l'effetto,

ACCERTA e DICHIARA la responsabilità dell Controparte\_1, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, dr.ssa Controparte\_2 con riferimento ai fatti di cui e per cui è causa e per i danni non patrimoniali cagionati agli attori nei limiti e nella misura di cui in parte motiva, e, dunque,

CONDANNA la convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali iure proprio in favore di Parte\_2 Parte\_1 Parte\_4 e Parte\_3 che liquida come di seguito indicato (liquidazione effettuata all'attualità e con applicazione, poi, degli interessi come indicato in parte motiva):

- euro 359.812,00, oltre interessi come in motivazione al padre, Parte\_2 a titolo di danno parentale;
- euro 129.048,00, oltre interessi come in motivazione al fratello, Parte\_1 a titolo di danno parentale;
- euro 391.103,00 oltre interessi come in motivazione al convivente, Parte\_4, a titolo di danno parentale;
- euro 101.880,00, oltre interessi come in motivazione alla nonna, Parte\_3 a titolo di danno parentale.

CONDANNA la convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali iure hereditatis (danno biologico terminale e danno catastrofale) in favore di Parte\_2 e Parte\_1 che liquida in € 129.063,00, oltre rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva.

CONDANNA la convenuta, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, dr.ssa Controparte\_2 alla refusione delle spese di lite in favore degli attori, che liquida in € 37.951,00, oltre spese generali (15% sul compenso totale) IVA e CPA come per legge.

PONE definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU, liquidate come da decreto del 6 luglio 2023, con obbligo per la stessa parte convenuta di rifondere a parte attrice quanto eventualmente corrisposto dalla stessa a tale titolo.

Così deciso in Pisa, il 30/06/2026

Il Giudice

dott.ssa Santa Spina